

STATUTO AICQ-CI

Titolo I Denominazione, sede, scopo, durata, riferimenti

Art. 1 – Denominazione

E' costituita l'Associazione avente la denominazione AICQ-Associazione Italiana Cultura Qualità – Centro Insulare e più brevemente AICQ-Centro Insulare, rappresentabile in sigla AICQ-CI.

Art. 2 – Adesione all'Associazione Italiana Cultura Qualità - AICQ

L'AICQ-Associazione Italiana Cultura Qualità – Centro Insulare (nel seguito denominata Associazione), aderisce alla Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ (nel seguito denominata AICQ).

L'AICQ, inizialmente costituita l'11 maggio 1955, con rogito del Notaio Dr. Maissen in Milano, come Associazione Italiana per il Controllo della Qualità - AICQ, dal 1° gennaio 1982 ha assunto la denominazione di Associazione Italiana per la Qualità – AICQ e dal 29 ottobre 1999 ha assunto la nuova denominazione di Associazione Italiana Cultura Qualità –AICQ.

L'AICQ effettua fra l'altro il coordinamento nazionale tra le Associazioni territoriali per la Qualità e cura i rapporti con Associazioni ed Enti affini in campo nazionale e internazionale.

L'Associazione AICQ-CI, con l'adesione all'AICQ, acquisisce per sé e per i propri Soci i diritti che ne derivano, ed in particolare, il diritto di:

- anteporre la sigla AICQ alla propria denominazione ed utilizzarne il Logo;
- configurarsi come Associazione territoriale per la Qualità, aderente alla AICQ, con giurisdizione sull'area geografica, costituita dall'insieme delle Regioni: Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Sicilia e Sardegna;
- partecipare all'attività dell'AICQ;
- partecipare all'Assemblea dell'AICQ;
- concorrere alla formazione del Consiglio dell'AICQ;
- prestare il proprio sostegno ai Settori tecnologici e ai Comitati tecnici.

Art. 3 - Sede

La sede dell'Associazione è fissata in Roma.

Art. 4 - Scopo

L'Associazione ha carattere culturale, è apolitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine sindacale, ne rappresentare interessi di categoria, non ha finalità di lucro e si propone di promuovere, favorire e realizzare lo studio, lo sviluppo e l'applicazione delle metodologie per la Qualità di prodotti, processi e servizi, per promuovere il miglioramento della Qualità e della competitività del sistema economico nazionale, per garantire la sicurezza, la salvaguardia della salute, la tutela dell'ambiente e del territorio e la protezione dei consumatori.

Per raggiungere tali scopi l'Associazione promuove:

- a) manifestazioni, (riunioni, conferenze, congressi);
- b) ricerche e predisposizione di pubblicazioni;
- c) la diffusione di notizie, pubblicazioni e informazioni in favore dei soci;
- d) corsi di formazione e di aggiornamento sia in proprio, sia in collaborazione con altri enti, società ed organizzazioni;
- e) azioni di marketing nell'area di competenza geografica;
- f) ogni altra iniziativa atta a stimolare il progresso della ricerca e la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle applicazioni nei campi di propria competenza.

L'Associazione opera infine allo scopo di favorire l'evoluzione dell'attuale struttura AICQ verso un'unica Associazione Nazionale della Qualità, nella quale confluiscono tutte le diverse unità territoriali, conservando i diritti compatibili di cui al precedente art.2.

STATUTO AICQ-CI

Art. 5 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 6 – Riferimenti

Il presente documento “Statuto della AICQ-Associazione Italiana Cultura Qualità-Centro Insulare” (nel seguito denominato Statuto) descrive gli scopi e i principi organizzativi dell'Associazione; ad esso si associa il Regolamento dell'Associazione (denominato Regolamento) che disciplina le modalità operative di svolgimento della vita associativa.

L'Associazione inoltre si impegna ad accettare e rispettare:

- lo Statuto dell'AICQ;
- il Regolamento dell'AICQ;
- il Codice Deontologico dell'AICQ.

Tali documenti sono emessi dagli organi competenti, come documenti a parte e secondo le specifiche modalità per essi stabilite dall'AICQ e dall'Associazione.

Titolo II Soci dell'Associazione

Art. 7 - Soci

I Soci possono essere fondatori, effettivi, onorari e benemeriti. La qualifica di Socio non è trasferibile.

Art. 8 - Soci fondatori

I Soci fondatori sono Soci effettivi che sono intervenuti nell'atto costitutivo o che hanno aderito all'Associazione come Soci entro il 4 luglio 1994.

Art. 9 - Soci effettivi

I Soci effettivi si distinguono in individuali (ossia: persone fisiche) e collettivi (ossia: società, associazioni, fondazioni, enti e istituti in genere).

STATUTO AICQ-CI

Art. 10 - Soci Onorari e Soci Benemeriti

La nomina a Socio Onorario è conferita dal Consiglio Direttivo, secondo modalità previste dal regolamento, a persone, ovvero, a società, associazioni, enti od istituti, le cui attività abbiano rappresentato incentivo e sostegno al raggiungimento degli scopi associativi.

La Nomina a Socio Benemerito è conferita dal Consiglio Direttivo, secondo modalità previste dal regolamento, a persone, società ovvero a associazioni, enti od istituti, che abbiano contribuito finanziariamente o mediante apporto di risorse in maniera sostanziale allo sviluppo dell'associazione.

Art. 11 – Diritti dei Soci

I Soci, in regola con quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, hanno diritto a:

- a) partecipare alla Assemblea dei Soci nei modi indicati dallo Statuto e dal Regolamento;
- b) concorrere alla formazione del Consiglio Direttivo e rivestire cariche sociali secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento;
- c) ricevere le pubblicazioni emesse dall'AICQ e dall'Associazione;
- d) frequentare la Sede sociale e seguire le attività dell'Associazione;
- e) valersi della biblioteca e della documentazione tecnica dell'Associazione;
- f) partecipare alle manifestazioni promosse nel quadro delle attività dell'Associazione, dell'AICQ e delle altre Associazioni territoriali.

Ai fini del godimento dei diritti sopraindicati, i Soci collettivi devono annualmente designare un proprio rappresentante, titolare di tutti i diritti sopraindicati, in particolare a) e b).

Possono inoltre designare altri rappresentanti, fino al raggiungimento del numero indicato dal Regolamento per la loro classe di appartenenza, titolari dei soli diritti c),d),e) ed f).

Art. 12 - Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di osservare le disposizioni dello Statuto, ivi compreso quanto stabilito nei documenti di cui all'art.6.

I Soci effettivi, sia individuali, che collettivi, sono tenuti al pagamento, nei termini previsti dal Regolamento, di una quota annuale, il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo.

I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annuale.

L'appartenenza alla Associazione ha durata illimitata.

La quota di iscrizione è annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno; il mancato versamento della quota sospende i diritti di cui all'art.11.

La quota sociale non è trasmissibile, né trasferibile a causa di morte, né rivalutabile.

Art. 13 - Cessazione della qualifica di Socio

Il Socio che non intendesse più far parte della Associazione deve presentare formale dichiarazione di recesso, osservando le modalità previste dal Regolamento.

La qualifica di Socio e i relativi diritti possono decadere nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) morosità;
- c) radiazione.

La cessazione della qualifica di Socio, nei casi previsti alle lettere a) e b), viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha decorrenza nei termini stabiliti dal Regolamento.

La cessazione della qualifica di Socio, nel caso previsto dalla lettera c), si verifica nel caso di Soci che, per aver gravemente contravvenuto a quanto previsto dallo Statuto, rendessero incompatibile la loro permanenza nell'Associazione; la radiazione, viene deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito di decisione dei Proviviri o di segnalazione da parte dell'AICQ, ed ha decorrenza a partire dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo stesso.

STATUTO AICQ-CI

Il Socio, del quale sia stata comunque definita la cessazione della qualifica, non ha diritto a rimborso né totale né parziale delle quote versate.

Titolo III Organi statutari e cariche dell'Associazione

Art. 14 - Organi statutari

Sono organi statutari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'art.7.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea tutti i Soci in regola con quanto previsto dallo Statuto. Ciascun Socio ha diritto ad un singolo voto.

Art. 16 - Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea

- in sede ordinaria:

- a) delibera su proposta del Consiglio Direttivo circa le attività dell'Associazione;
- b) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, la relazione annuale, il rendiconto primario annuale consuntivo e preventivo;
- c) delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i loro supplenti;
- e) elegge i componenti del Collegio dei Probiviri;
- f) delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno su proposta del Consiglio Direttivo,

- in sede straordinaria:

- g) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- h) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 17 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio sociale.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, deve essere convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Nei casi previsti dalla legge, o quando, per qualsiasi motivo, non vi provveda il Presidente, l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti i Soci aventi diritto, non meno di 30 giorni prima della data fissata per la riunione, e deve specificare: il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché il dettagliato elenco degli argomenti all'ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento.

STATUTO AICQ-CI

Art. 18 - Conduzione dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente che lo sostituisce ai sensi dell'art.25 dello Statuto o, nei casi previsti dall'art.17, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono svolte da un Socio designato di volta in volta dall'Assemblea.

Art. 19 - Validità delle deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente, o rappresentata per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto ed, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice degli aventi diritto al voto presenti o rappresentati per delega, sia in sede ordinaria che in quella Straordinaria nel caso previsto all'art. 16 punto g).

Delibera con la maggioranza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto nel caso previsto all'art. 16 punto h) ai sensi dell'art.21, comma 3, del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a scrutinio segreto, salvo apposita, diversa decisione dell'Assemblea stessa.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario designato.

Il Regolamento definisce, in coerenza con le modalità previste dalla legge e dal presente Statuto, le modalità per le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

Art. 20 - Rappresentanza e deleghe in Assemblea

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, mediante delega nominativa scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni Socio può essere portatore di un numero di deleghe non superiore a cinque.

Art. 21 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di Consiglieri, che va da un minimo di 9 ad un massimo di 21 membri eletti dall'Assemblea, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento.

Il Presidente dell'AICQ e il Past President dell'AICQ-CI, sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e possono essere rappresentati eventualmente per delega.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire senza espressione di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti, i Presidenti dei Settori e dei Comitati cui l'Associazione presta sostegno, i Proviviri nonché i Coordinatori delle Delegazioni Territoriali.

La durata della carica dei componenti del Consiglio Direttivo è di tre anni, con decorrenza dalla data dell'Assemblea in cui essi sono stati eletti a norma dell'articolo 16, lettera c), dello Statuto.

In caso di cessazione dall'incarico di un Consigliere, egli si intenderà automaticamente sostituito dal primo dei non eletti, risultante dalla graduatoria tratta dal verbale delle votazioni dell'Assemblea, le cui modalità sono definite dal Regolamento.

Art. 22 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di gestione, deliberando su ogni azione connessa con le attività dell'Associazione e ha, tra gli altri, il compito di:

a) dare direttive per l'attività dell'Associazione;

b) presentare all'Assemblea, per l'approvazione, il rendiconto primario annuale preventivo e quello

STATUTO AICQ-CI

consuntivo, una relazione sulle attività svolte e il programma delle attività future corredato da una previsione economica;

c) proporre all'Assemblea, prima di procedere alle votazioni, il numero dei membri ed un elenco di candidati da eleggere per il Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dal Regolamento;

d) proporre all'Assemblea la nomina dei tre componenti del Collegio dei Proviviri;

e) proporre all'Assemblea la nomina dei tre componenti del Collegio dei Revisori dei conti e dei due supplenti;

f) eleggere, tra i membri eletti, il Presidente e i Vice-Presidenti;

g) eleggere, tra i suoi membri, i Consiglieri delegati a partecipare al Consiglio dell'AICQ, nel numero stabilito dal Regolamento della AICQ stessa;

i) eleggere, tra i suoi membri, il Tesoriere;

l) nominare il Segretario;

m) stabilire le quote associative annuali, coerenti con quelle stabilite dall'AICQ;

n) costituire e gestire gruppi di studio su argomenti specialistici e Commissioni per compiti specifici; deliberare il conferimento di incarichi a consulenti esterni, e deliberare la stipula di contratti, convenzioni e accordi;

o) approvare il Regolamento, le procedure operative dell'AICQ-CI e le loro eventuali modifiche conformemente alle disposizioni dello Statuto;

p) deliberare direttamente o tramite delega al Presidente in merito al conferimento della qualifica di Socio e alla sua cessazione per i casi contemplati dall'art.13 lettera a e b dello Statuto. Per il caso di cui all'art.13, lettera c, il Consiglio Direttivo delibera a seguito delle decisioni del Collegio dei Proviviri, come precisato all'art.27);

q) deliberare in merito al sostegno da prestare ai Settori tecnologici e ai Comitati tecnici che ne facciano richiesta;

r) esaminare le risultanze dell'azione di vigilanza svolta dal Presidente sull'osservanza dello Statuto e proporre all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto che si rendessero necessarie, anche su segnalazione del Presidente, dei Consiglieri, degli altri componenti degli organi statutari o dei Soci stessi;

s) istituire, se ritenuto opportuno, Delegazioni possibilmente regionali al fine di una migliore gestione dei rapporti con i Soci, appartenenti alle diverse realtà locali, secondo le modalità previste nel regolamento;

t) eleggere membro del Consiglio, per nomina diretta e con diritto di voto, un Socio secondo quanto previsto dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo può dare mandato al Presidente o agli altri Consiglieri per lo svolgimento di compiti specifici.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da un Vice-Presidente da esso designato, almeno tre volte l'anno con un invito scritto, diramato ai Consiglieri ed a tutti i partecipanti al Consiglio non meno di 15 giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve contenere il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne facciano richiesta al Presidente stesso.

In caso di particolare urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con telegramma, per telefax o e-mail, almeno sette giorni prima della data della riunione.

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo è inoltre comunicato ai Proviviri e ai Presidenti dei Settori tecnologici e dei Comitati tecnici, cui l'Associazione presta sostegno. (v. art. 21)

STATUTO AICQ-CI

Art. 24 - Validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e Deleghe

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta da conferirsi di volta in volta.

Ogni Consigliere può rappresentare per delega solo un assente.

Per proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto e per la elezione a Consigliere per nomina diretta è richiesto il parere favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto ad un solo voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, o da un Vice-Presidente da lui designato.

Art. 25 - Presidente e Vice-Presidenti

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente ed i Vice-Presidenti (da due a quattro).

L'elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti avviene a scrutinio segreto, salvo apposita, diversa decisione del Consiglio stesso.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- b) è coadiuvato da una Giunta di Presidenza costituita secondo i criteri definiti nel Regolamento;
- c) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo ogni qualvolta sia necessario ed opportuno, o a seguito di richiesta dei Consiglieri, secondo quanto espresso negli artt.17 e 23 dello Statuto;
- d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e sull'osservanza delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento;
- e) stipula contratti, convenzioni, accordi con interlocutori esterni con facoltà di delega, conferendo procure speciali per singoli atti ed operazioni;
- f) esercita le altre funzioni, che gli vengono demandate dal Consiglio Direttivo, con facoltà di delega ai Vice-Presidenti o ad altri membri dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono demandate ad uno dei Vice-Presidenti, da lui designato, con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 26 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dall'Assemblea nei modi previsti dalle disposizioni legislative vigenti.

I Revisori dei Conti nominano tra di loro un Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, controlla la gestione dell'Associazione, partecipa alle riunioni dell'Assemblea.

Art. 27 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea:

- a) ha il compito di presiedere all'integrità dell'Associazione e di tutelarne l'immagine;
- b) interviene su richiesta degli organi dell'Associazione, dei Soci o su sua autonoma iniziativa;
- c) giudica basandosi sui criteri delineati dal Codice Deontologico e sui comuni criteri di giustizia e di equità.

I Probiviri nominano tra di loro un Presidente del Collegio.

Tutti i membri dell'Associazione sono tenuti a prestare ogni collaborazione venga loro richiesta dal Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente e ha facoltà di chiedere, in piena autonomia, a persone e organi, interessati o coinvolti, ogni informazione e documentazione ritenuta necessaria, anche su fatti venuti direttamente a conoscenza

STATUTO AICQ-CI

dei membri del Collegio stesso.

Nel caso di verificata infrazione del Codice Deontologico da parte dei Soci, il Collegio dei Probiviri applicherà sanzioni, che vanno dalla diffida scritta alla espulsione dall'Associazione, rese operanti con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Requisiti dei membri del Collegio dei Probiviri

I Probiviri devono avere i seguenti requisiti:

- a) aver ricoperto, per almeno tre anni, cariche ufficiali nell'Associazione o in altre associazioni
- b) non aver mai infranto alcuno dei principi del Codice Deontologico;
- c) aver dato chiara dimostrazione di possedere caratteristiche di obiettività ed equilibrio.

I Probiviri non possono ricoprire altro incarico all'interno dell'Associazione.

Art. 29 - Tesoriere

Il Tesoriere cura e sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione e alla preparazione dei bilanci secondo le direttive del Consiglio Direttivo e le deleghe conferitegli dal Presidente, riferendone agli stessi.

Art. 30 - Segretario

Il Segretario svolge i seguenti compiti:

- a) cura le attività di segreteria per le attività dell'Associazione e svolge le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e, di norma, dei Settori e dei Comitati, cui l'Associazione presta sostegno;
- b) invia, nei tempi stabiliti, le convocazioni delle riunioni degli organi statutari dell'Associazione;
- c) provvede alla distribuzione ai Soci di circolari informative, pubblicazioni, inviti a manifestazioni, e altre comunicazioni;
- d) mantiene i contatti con le segreterie delle altre Associazioni aderenti all'AICQ;
- e) mantiene i contatti con Soci e simpatizzanti;
- f) cura l'emissione e l'aggiornamento della documentazione e custodisce l'Archivio dell'Associazione;
- g) coordina gli eventuali addetti alla segreteria dell'Associazione.

Il Segretario è tenuto a rispettare e far rispettare da parte degli addetti alla segreteria il segreto d'ufficio in merito a ogni fatto, azione, documentazione e informazione riguardanti i Soci, l'Associazione e le loro attività, di cui venisse a conoscenza in relazione alle attività svolta per l'Associazione.

Art. 31 - Durata delle cariche sociali

Sono cariche sociali dell'Associazione quelle di Presidente, Vice-Presidente, Consigliere, Revisore dei Conti, Probiviro, Tesoriere.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale e comunque decadono alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi

Il Past President è membro del Consiglio fintanto che non gli subentrerà il nuovo Presidente uscente.

Le altre cariche sociali sono riconfermabili.

Titolo IV Organi tecnici supportati dall'Associazione

Art. 32 - Settori tecnologici e Comitati tecnici

L'Associazione fornisce il proprio sostegno logistico, finanziario ed amministrativo ai Settori e Comitati che ne abbiano fatto richiesta.

Il Consiglio Direttivo approva in via preliminare la proposta di costituzione di nuovi Settori e Co-

STATUTO AICQ-CI

mitati o di accoglimento di quelli esistenti, ne dà comunicazione all'AICQ, secondo le modalità previste nei documenti di riferimento di cui all'art.6 e, ottenutane l'autorizzazione, promuove l'avviamento e il consolidamento delle relative attività.

I Presidenti dei Settori ed i Coordinatori dei Comitati, a cui l'Associazione dà supporto, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Titolo V Amministrazione e funzionamento

Art. 33 - Patrimonio sociale e proventi dell'Associazione

Il patrimonio sociale è costituito da mobili, immobili, accessori, atti, biblioteche, documentazione e valori, che siano o divengano, a qualsiasi titolo, di proprietà dell'Associazione.

I proventi dell'Associazione hanno origine dalle rendite del patrimonio, dalle quote associative e dai contributi all'Associazione per le sue attività istituzionali.

Si esclude la distribuzione, anche in modo indiretto, degli avanzi di gestione nonché di qualsiasi fondo durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 34 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Per ciascun esercizio, il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno corrente devono essere compilati, vidimati dal Collegio dei Revisori dei Conti ed approvati dall'Assemblea, di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 35 - Regolamento

L'applicazione del presente Statuto è disciplinata dal Regolamento dell'Associazione, approvato dal Consiglio Direttivo.

Titolo VI Modifiche dello Statuto, scioglimento dell'Associazione

Art. 36 - Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto vengono deliberate dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'art.16, lettera g), e dall'art.24, su proposta del Consiglio Direttivo e/o su richiesta motivata, avanzata al Consiglio Direttivo almeno da un decimo dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 37 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è prerogativa dell'Assemblea dei Soci che delibera secondo quanto stabilito dall'art.16, lettera h), e dall'art.17.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e la sua destinazione verrà decisa dall'Assemblea stessa, nel rispetto dell'art.31 del Codice Civile e delle norme vigenti in materia.

Art. 38 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Approvato il 7/5/2003